

## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

98. Per ordine espresso &c. Editto, Ecclesiarum Superiores, & Sacristæ  
sub pœna curare debent ne ullus mendicet in Ecclesiis, Porticibus, &  
gradibus.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](#)

ANNO  
1693.  
Peregrinis  
ut portine  
libere  
mendicare

Mendicanti invalidi coll'erezione del nuovo Ospedale nel Palazzo Laterano, pure molti abusandosi di tal gratia non vogliono lasciare di questuare per Roma, per mero impulso d'infingardiggia, e per far questo impunemente contro li Decreti pubblicati ricoprono coll'habito di Pellegrini divoti la loro contumacia. Perciò la Santità Sua volendo opportunamente rimediare ad un tale ardore, e desiderando per altro ogni agiuto spirituale, e temporale a quelli veri Pellegrini, che concorrono alla visita de' Santi luoghi di questa Città, à fine non si confondino questi dalli falsi, ci ha comandato di pubblicare Notificatione, che à tutti li Pellegrini veri, che giungeranno in Roma, e che andaranno conforme il solito alla Santissima Trinità di Ponte Sisto, farà dato un segno visibile, e con questo non saranno molestati, e potranno esser distinti dalli falsi, contro de' quali all'incontro ritrovati senza detto segno si procederà irremissibilmente alle pene comminate negli altri Bandi. Dato nel Pallazzo della nostra solita Residenza questo di 21. Febraro 1693.

G. Card. Vicario

Alessandro Proprio Bonaventura Secret.

#### EDITTO.

XCVII.

GIUSEPPE PARAVICINO Protonotario Apostolico dell'una, e l'altra Segnatura Referendario, e della Santità di N. Signore, e sua Reverenda Camera Apost. Teforiere Generale.

De aliis in  
Statu Ca-  
stri, &  
Roncilio-  
nis bollan-  
dis ne pre-  
judicetur  
Juribus  
Hospitiis  
Apololtici

E sfendo stato rappresentato per parte dell'Ospizio Apostolico de' Poveri Invalidi à S. Giovanni in Laterano, al quale al presente è unito l'Ospedale di S. Sisto di Roma; e che le viene impedita l'esecuzione de' Bandi altre volte pubblicati, & eseguiti nello Stato di Castro, e nella Terra di Ronciglione, e suo Stato sopra il Bollo delle Carte di giuocare, e che perciò riceve grandissimi pregiudizi per le Carte, che qui si fabricano, e vendono, e di là ancora si estraono, e trasportano in altri luoghi fuori di detti Stati, perile che ne pendente nel nostro Tribunale &c. E volendo Noi ad istanza di detto Ospizio Apostolico provvedere à detti pregiudizi (inerendo alla riformazione presa dalla Congregatione particolare, e successivamente da Nostro Signore approvata) con il presente Editto d'ordine eprè dello della Santità Sua datoci à bocca, & per l'autorità del nostro Ufficio di Teforiere Generale, rivocante primieramente ogn'altr'Ordine dato in contrario con Lettere di qualifia Teforiere nostro Predecessore, & in specie quelle del Signor Cardinal Gaftaldi sotto li 4. Luglio 1671. Ordiniamo, comandiamo, che in auvenire chiunque vorrà fabricar Carte in detti luoghi, e loro Stati, sia tenuto, & obligato osservare intieramente quanto ne' Bandi Generali fatti, e sottoscritti dagli Emmi Signori Cardinali Camerlenghi, & in specie in quelli pubblicati li 16. Luglio 1674. e 22. Giugno 1676. viene ordinato sotto le medesime pene in quelli contenute, & espresse, & altre a nostro arbitrio, alle quali si procederà con ogni rigore contro li trasgressori.

Ma perche con tal provisione è solo mente nostra di evitare li pregiudizi, che derivano al detto Ospizio Apostolico dall'inservanza di detti Bandi, e però intendiamo di sotoporre li detti Stati al pagamento di d. Bollo, quando non siano compresi, nè estinguere la lite sopra la pretesa loro libertà, però fin tanto, che ciò sia giudicato, ordiniamo, e vogliamo, che il detto Ospizio Apostolico per mezzo de suoi Ministri sia obligato,

e tenuto neliuoghi, dove si fabricano le dette Carte da giuocare, darle, e venderle per uso proprio di detti Stati, e loro Abitatori in tutta quella quantità, che sarà necessaria, e li verrà domandata, e richiesta al prezzo medesimo, che ivi finora sono state vendute senza l'emolumento del Bollo, quale specialmente gli proibiamo di eseguire, e di non alterare il prezzo sudetto sotto qualsvoglia colore, e pretelfo, e con tal condizione, e non altrimenti per sua cautela, li permettiamo di contrassegnare le medesime Carte, che farà dispensare nelli detti Stati con Bollo contradistinto, affinché trovandosi estratte fuori di detti Stati si possa procedere contro li Transgressori à tenore, e nel modo, e forma, che si dispone ne' Bandi enunciati; Volendo, e decretando, che il presente Editto affilo, e pubblicato che sarà ne'detti luoghi, e loro Stati secondo il solito, astringa ciascheduno all'osservanza, come se fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma questo di 31. Luglio 1693.

G. Paravicino Tel. Gen.

Ferdinando Nuzzi Comm. Gen.

Francesco Antamoro Segr. della Rev. Cam. Apost.

#### EDITTO.

GASPAR Tit. S. Maria Transiberim S. R. E. Presbyter Cardinalis de Carpine Sanctissimi D. N. Papa Vicarius Generalis, ejusque Districtus Index Ordinarius &c.

Per ordine espresso della Santità di Nostro Signore si è più volte pubblicato Editto, acciò che li Poveri non possino questuare per Roma, e molto meno per le Chiese, già che la Santità Sua haveva con somma bontà ben provveduto alle indigenze d'ogn'uno, se bene negl'ordini suddetti sono state comminate le pene non solamente contro li Poveri questuanti, ma ancora contro li Superiori, e Sagrestani delle Chiese, che non li discacceranno; pure presentemente si vedono trascurare questi sentimenti di Sua Santità; Però per espresso comandamento della medesima si ordina, e novamente si vuole, confermando prima tutti gli altri Bandi, che tutti li Superiori, e Sagrestani delle Chiese Secolari di Roma, Patriarcali, Basiliche, Collegiate, Oratorii, & altre, veruna eccettuata, debbano essere diligenteri in far discacciare, e discacciare rispettivamente dalle di loro Chiese, Scale, e Portici tutti li questuanti, sotto pena di venticinque scudi, che per ciascheduna volta, che contraveranno, si faranno da loro irremissibilmente pagare, per la metà all'Ospedale de' Poveri di S. Giovanni, per l'altra metà all'Essecutore, e Relatore, avvertendo che per incorrere nella suddetta pena bastarà la denuntia della Contraventione provata per due Testimonii. In oltre si fa intendere à tutti li Superiori, benché privilegiate, che se nelle di loro Chiese, Portici, e Scale non si osserverà quanto sopra; si procederà ancora contro di essi ad altre pene più gravi ad arbitrio della Santità Sua. Comandando, che il presente Editto debbasi tenere affiso in tutte le Sagrestie delle Chiese di Roma sotto le pene suddette, & altre à nostro arbitrio, e che affiso neliuoghi soliti obblighi ciascheduno alla puntuale osservanza di esso, come se personalmente gli fosse stato intimato. Datum Romæ ex Aedibus nostris hac die 6. Januarii 1694.

G. Card. Vicarius.

Alexander Propofitus Bonaventura Secret.

XCVIII.

Ecclesiastium Superiores, &  
Sacrifice  
sub poena  
curare de-  
bent ne ul-  
lus mendic-  
et in Ec-  
clesiis, Por-  
ticibus,  
& gradib-  
us.

1694.